



Presidenza della Regione - Segreteria Generale

AREA II

PROCEDURE D'INFRAZIONE DI INTERESSE PER LA REGIONE SICILIANA

Fonte: Dipartimento Politiche europee - Banca dati Eurinfra

Aggiornamento 20 giugno 2019



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2003/2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche".	ENVI	C-135/05 e C-196/13	AMBIENTE	Dirr.75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE*

NOTE: Di competenza del Commissario Straordinario per la bonifica delle discariche abusive.

[LINK al sito del Commissario Straordinario](#)

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 260 (ex articolo 228 del TCE)

" 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. "



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2004/2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (aree normali con più di 15.000 abitanti equivalenti)	ENVI	C-251/17	AMBIENTE	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI

[LINK alla pagina del Dipartimento](#)

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 260 (ex articolo 228 del TCE)

" 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. " .



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2009/2034	Cattiva applicazione della direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (aree sensibili con più di 10.000 abitanti equivalenti)	ENVI	C-85/13	AMBIENTE	Dir.1991/271/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 260 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI

[LINK](#) alla pagina del Dipartimento

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 260 (ex articolo 228 del TCE)

" 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. " .



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2013/2022	Non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche.	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 2002/49/CE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO AMBIENTE

[LINK alla pagina del Dipartimento](#)

* **Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2014/2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (agglomerati con più di 2000 abitanti equivalenti collocati sia in aree normali che sensibili)	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO ACQUA E RIFIUTI

[LINK](#) alla pagina del Dipartimento

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi

a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2014/2147	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 2008/50/CE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO AMBIENTE

[LINK alla pagina del Dipartimento](#)

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi

a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2015/2043	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 2008/50/CE	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO AMBIENTE

[LINK](#) alla pagina del Dipartimento

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva Habitat)	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO AMBIENTE

[LINK](#) alla pagina del Dipartimento

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi

a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2017/2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane (agglomerati con più di 2000 abitanti equivalenti collocati sia in aree normali che sensibili)	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 1991/271/CEE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO AMBIENTE

LINK alla pagina del Dipartimento

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".



NUMERO PROCEDURA	OGGETTO	D.G.	CAUSA	MATERIA	NORME COMUNITARIE	INADEMPIENZA	FASE
2018/2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI		AMBIENTE	Direttiva 91/676/CE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE*

NOTE: DIPARTIMENTO AMBIENTE

[LINK](#) alla pagina del Dipartimento

* Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Articolo 258 (ex articolo 226 del TCE)

"La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea".